



## LE RISPOSTE AI QUESITI :: L'ARCHIVIO QUESITI



SABATO 14 FEBBRAIO 2015

### **RIMBORSI AGLI ISTRUTTORI - Risposta al Quesito dell'Utente n. 19624**

Si chiede come vadano trattati i rimborsi agli allenatori e istruttori di una associazione polisportiva. Si chiede inoltre se sia decaduto l'obbligo di presentare il certificato medico per le attività non agonistiche.



**Barbara AGOSTINIS**

*AVVOCATO IN PESARO E DOCENTE DIRITTO DELLO SPORT UNIV. URBINO*

#### **Condividi**

Il quesito presuppone l'analisi di due differenti tematiche, sempre molto "calde": le modalità di retribuzione degli istruttori, da un lato, e l'obbligo della certificazione medica, dall'altro.

Con riguardo a quest'ultimo punto, è doveroso sottolineare che l'obbligo di richiesta del certificato medico per lo svolgimento di attività non agonistica, non essendo stato abrogato da nessuna norma giuridica, è tuttora in vigore. In virtù di ciò, il Presidente di un'associazione sportiva regolarmente affiliata ad una Federazione sportiva, ente di promozione o disciplina associata (analoga considerazione vale per il legale rappresentante di un'associazione polisportiva dilettantistica, come nel caso del lettore) deve pretendere la certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica dei propri atleti. La normativa di riferimento (cd. Decreto Balduzzi) reputa non agonisti coloro i quali svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18 febbraio 1982; in virtù di un'interpretazione estensiva della norma, tesa ad escludere la responsabilità del legale rappresentante dell'ente, si ritengono obbligati alla consegna del certificato medico anche i semplici utenti dell'impianto.

Il dubbio del lettore, relativo ad un'eventuale abrogazione dell'obbligo della certificazione medica, si riferisce probabilmente all'attività ludico motoria, riguardo alla quale, realmente è stato abrogato l'obbligo della certificazione. E' doveroso ribadire, ancora una volta, che relativamente all'attività ludico motoria, la richiesta della certificazione medica, seppure non più obbligatoria per legge, è fortemente consigliata ai fini della tutela della salute degli utenti, da un lato, e dell'esonero della responsabilità per il Presidente, dall'altro, considerato che altri strumenti ampiamente diffusi, quali la sottoscrizione di esonero da responsabilità per il legale rappresentante e l'autocertificazione del proprio stato di salute sono inefficaci. E' opportuno altresì ricordare che l'attività svolta da enti non affiliati al CONI (attività di fitness) soggiace alla regolamentazione regionale anche con riguardo alla materia della certificazione medica.

In merito al secondo aspetto del quesito, riguardante la retribuzione degli istruttori, è necessario rammentare che il presupposto per potere erogare compensi sportivi agli istruttori è l'assenza di svolgimento di attività professionale da parte dei medesimi. Un simile requisito, in mancanza di adeguata definizione normativa, ha determinato numerose incertezze soprattutto fra gli operatori e i verificatori (l'argomento è stato peraltro già trattato frequentemente nelle nostre Newsletter: si v., per tutte, la [Monotematica n. 8/2014](#) del 17 aprile 2014).

Gli indici di attività professionale per gli istruttori sono molteplici, si pensi alle qualifiche e specializzazioni possedute in ambito sportivo, il numero di committenti, nonché, da ultimo, non certo per importanza, il fatto che svolgano l'attività di istruttore come unico impiego presso uno o più "datori di lavoro". Qualora gli istruttori non possano percepire compensi sportivi, in considerazione della natura professionale dell'attività svolta, gli stessi potranno essere retribuiti come qualunque libero professionista titolare di partita iva.

### **L'articolo è stato ispirato da...**

utente Fiscosport n° 19624 - prov. di Ancona (AN)



### **rimborsi istruttore A.P.D regolarmente iscritta al registro coni**

Buona sera avevo già posto questo quesito, ma purtroppo non era molto dettagliato per permettere a voi di potermi rispondere in maniera adeguata Sono il presidente della polisportiva Verbena Ancona abbiamo in gestione una palestra comunale dove svolgiamo diverse attività. Partecipiamo al campionato F.I.G.C. di calcio a 5 , Scuola calcio bambini 5-10 anni , con allenatori regolarmente tesserati e assicurati con la federazione . Corso di pattinaggio affiliate con ACSI ,Corso di ginnastica dolce ,Corso di ginnastica funzionale Kettlebell . Vorrei sapere come posso rimborsare i vari allenatori e istruttori ? Allenatore calcetto Allenatore bambini Insegnante ginnastica dolce Insegnante ginnastica funzionale kett... allenatrice pattinaggio Tutti i nostri istruttori sono in possesso di patentini per svolgere le attività. Inoltre vorrei sapere se sia decaduto l'obbligo di presentare il certificato medico per le attività non agonistiche grazie in attesa di una vostra risposta Paolo

\*\*\*\*\*

**MARTEDÌ 23 DICEMBRE 2014**

### **RIMBORSI ISTRUTTORI - Risposta al Quesito dell'Utente n. 19624**

Il presidente di una A.S.D. affiliata al CONI e partecipante a un campionato FIGC di calcio a 5, ha in gestione un impianto comunale dove ha organizzato corsi di ginnastica: chiede come

debbano essere inquadrati gli istruttori qualificati non tesserati nella società e quali modalità debbano essere utilizzate per dare loro i rimborsi.



**Barbara AGOSTINIS**

*AVVOCATO IN PESARO E DOCENTE DIRITTO DELLO SPORT UNIV. URBINO*

**Condividi**

Il quesito non sembra chiarire alcuni aspetti significativi, relativi ad esempio al tipo di "ginnastica" svolta, essendo tale termine generico e "insidioso". Alcune tipologie di ginnastica, si pensi ai corsi di ginnastica posturale, per anziani e simili, in sede di controllo talvolta non sono stati considerati attività sportiva. Si tratta di una precisazione necessaria, in quanto lo svolgimento di una simile attività costituisce il presupposto per potere "retribuire" i collaboratori utilizzando i cd. compensi sportivi. Il corretto utilizzo di tale modalità richiede invero altri requisiti. In particolare, deve trattarsi di attività non svolta nell'esercizio di una professione, per cui è doveroso accertarsi che la realizzazione dei corsi di "ginnastica" non costituisca (anche tenendo conto di altri incarichi sportivi presso la medesima società o presso differenti enti sportivi) "attività lavorativa" piuttosto che sportiva; in quest'ultimo caso sarà opportuno inquadrare il collaboratore come dipendente o lavoratore autonomo, inducendolo, se necessario, ad aprire la partita iva. E' doveroso ricordare che in tal caso, qualora i soggetti in questione siano dipendenti pubblici, oltre a dovere comunicare all'ente di appartenenza lo svolgimento dell'attività di istruttore, devono essere autorizzati dal medesimo a percepire eventuali compensi.

Considerato che il tema relativo alla retribuzione dei collaboratori sportivi è stato oggetto di numerosi approfondimenti, si rinvia ai contributi già pubblicati in materia (in particolare alla [Newsletter Monotematica in materia di compensi](#) n. 8/2014 ).

Il fatto che i collaboratori non siano tesserati per la società merita qualche chiarimento. Ovvero è necessario appurare se tali soggetti siano tesserati per altre associazioni o meno. In quest'ultimo caso è doveroso porre attenzione al tema dell'assicurazione per infortuni, che nel caso dei tesserati è compresa nel tesseramento mentre nel caso invece non lo siano deve essere risolto altrimenti.

### **L'articolo è stato ispirato da...**

utente Fiscosport n° 19624 - prov. di Ancona (AN)



#### **rimborsi istruttori**

Sono il presidente di una A.P.D. affiliata al CONI e partecipante ad un campionato FIGC di calcio a 5 Da questa stagione abbiamo in gestione un impianto comunale e abbiamo organizzato dei corsi di ginnastica, vorrei sapere come devono essere inquadrati gli istruttori qualificati non tesserati nella società? Quale modalità devo utilizzare per dare loro i rimborsi grazie Paolo

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2015

## **PIGNORAMENTO PRESSO LND QUOTA ISCRIZIONE - Risposta al Quesito dell'Utente n. 16888**

Il lettore che ci scrive vanta un credito nei confronti di una società sportiva dilettantistica iscritta in LND nel campionato di serie D. Chiede se la somma sia pignorabile, se cioè per recuperare quanto di diritto possa effettuare un pignoramento presso la LND sulla somma che la squadra versa per l'iscrizione al campionato.



**Barbara AGOSTINIS**

AVVOCATO IN PESARO E DOCENTE DIRITTO DELLO SPORT UNIV. URBINO

### **Condividi**

Il quesito, ci perdoni il lettore, è formulato in modo oltremodo lacunoso e non specifica alcuni passaggi di fondamentale importanza, relativi, ad esempio allo stadio in cui è giunta la procedura per il recupero della somma, ovvero se si è già "percorsa la strada interna", avanti gli organi di giustizia federali o meno.

Un simile percorso è invero obbligatorio, in considerazione della presenza di un istituto (cd. vincolo di giustizia), che impone a ciascun tesserato o affiliato di devolvere le controversie agli organi di giustizia interni prima di rivolgersi al giudice statale, ove, si tratti, ovviamente di materia rilevante per l'ordinamento statale. L'inosservanza del vincolo di giustizia - salvo espressa autorizzazione federale - costituisce il presupposto per l'applicazione di sanzioni disciplinari, in quanto illecito disciplinare.

Con espresso riguardo alla FIGC si veda, l'art. 30, comma 4 dello Statuto secondo cui *"fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali"*.

Al momento del tesseramento, infatti, ogni soggetto si impegna a rispettare le norme (tra cui il vincolo di giustizia) e le decisioni federali, il mancato rispetto di un simile impegno, in quanto contrastante con le prescrizioni federali, costituisce, appunto, un illecito disciplinare.

Ciascuna Federazione regola la giustizia sportiva in modo autonomo, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal CONI e del Codice di Giustizia sportiva; anche la FIGC prevede, nell'ambito del proprio regolamento di giustizia emanato recentemente, un organo deputato alla risoluzione delle controversie economiche. Esauriti i gradi di giustizia sportiva endofederale è possibile (nel rispetto dei limiti di cui al codice di giustizia sportiva) ricorrere al Collegio di Garanzia dello sport. Successivamente è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario, come, del resto, previsto dalla legge n. 280/2003.

Solo in questo momento può cominciare la fase esecutiva secondo il codice di rito. Non vi è casistica in merito al pignoramento della somma versata per l'iscrizione al campionato - ove già versata-, vi sono stati invece dei tentativi di pignoramento dei cartellini dei giocatori dei campionati dilettanti.

Sul nuovo Codice di Giustizia sportiva si veda V. Marra, [Parte il nuovo Codice di Giustizia Sportiva](#), in Newsletter Fiscosport n. 14/2014.

**L'articolo è stato ispirato da...**

utente Fiscosport n° 16888 - prov. di Pescara (PE)



## **PIGNORAMENTO PRESSO LND QUOTA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SERIE D**

Vanto un credito nei confronti di una società sportiva dilettantistica iscritta in LND nel campionato di serie D. Per recuperare la mia somma posso effettuare un pignoramento presso la LND e pignorare la somma che la squadra versa per l'iscrizione al campionato? Se sì di che natura è la somma? E' pignorabile?

\*\*\*\*\*

*MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015*

## **INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - Risposta al Quesito dell'Utente n. 18678**

Si chiede se i redditi diversi percepiti da un istruttore o da un collaboratore amministrativo-gestionale siano compatibili con la percezione dell'indennità di disoccupazione o se possano comportare la perdita del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione medesima.



**Barbara AGOSTINIS**

*AVVOCATO IN PESARO E DOCENTE DIRITTO DELLO SPORT UNIV. URBINO*

**Condividi**

Né la normativa né la prassi menzionano i redditi diversi ex art. 67 T.U.I.R. tra le cause di decadenza dall'indennità di disoccupazione, probabilmente a causa proprio della natura "diversa" di tali redditi.

Questa tipologia di retribuzione non può infatti essere assimilata ad un compenso derivante da rapporto di lavoro, non essendo previsto, tra l'altro, il versamento dei contributi previdenziali ed essendo specificato che deve trattarsi di redditi non conseguiti nell'esercizio di arti o professioni. Viceversa, nel caso dell'indennità di disoccupazione, si tratta di un indennizzo concesso sul presupposto della perdita del rapporto di lavoro.

Muovendo da simili considerazioni, sono invero considerate cause di decadenza dall'indennità, la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, di natura subordinata o parasubordinata, da cui deriva un reddito superiore a 8.000 euro (il soggetto potrà presentare una nuova richiesta di indennità solo dopo la cessazione di un simile rapporto di lavoro) e lo svolgimento di un'attività lavorativa di natura autonoma da cui derivi un reddito superiore a 4.800 (anche in questo caso la richiesta potrà essere ripresentata dopo la cessazione di detta attività).

**L'articolo è stato ispirato da...**

utente Fiscosport n° 18678 - prov. di Milano (MI)



## indennità di disoccupazione

Buongiorno I redditi diversi percepiti da un istruttore o da un collaboratore amministrativo-gestionale sono compatibili con la percezione dell'indennità di disoccupazione? o possono comportare la perdita del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione? Grazie

\*\*\*\*\*

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2015

## ASSEGNO DI INVALIDITA' - Risposta al Quesito dell'Utente n. 19057

Si chiede se un socio, a cui - a seguito di una malattia invalidante - viene corrisposta un'indennità di invalidità, possa continuare a occuparsi di operazioni di piccola segreteria (iscrizioni, tesseramenti, ecc.) a fronte di un modico compenso che non supererebbe i 7.500 euro.



Maurizio FALCIONI

COMMERCIALISTA IN RIMINI

**Condividi**

L'associato a cui venga corrisposta una indennità di invalidità dall'INPS, può continuare a collaborare con l'associazione per operazioni di piccola segreteria inquadrata nell'ambito dei redditi diversi di cui al punto 1. lett. m) dell'art. 67 del DPR 917/1986.

In merito il sito dell'INPS indica che l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

Indica che non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa e che è compatibile con l'attività lavorativa. Assegno ordinario di invalidità che al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

### L'articolo è stato ispirato da...

utente Fiscosport n° 19057 - prov. di Piacenza (PC)



### assegno di invalidità

un nostro socio che si occupava di operazioni di piccola segreteria (iscrizioni, tesseramenti, ecc.) per introiti attorno ai 7.500 ha contratto leucemia e dopo sei mesi di ospedale è tutt'ora in cura (non essendo guarito) pur se a casa. Nel caso gli venisse corrisposta un'indennità di invalidità potrebbe continuare a collaborare con noi per gli stessi modici compensi?

\*\*\*\*\*

LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2014

## COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE - Risposta al Quesito dell'Utente n. 6519



Si chiede quale debba essere l'iter corretto da seguire in relazione a una collaborazione amministrativo gestionale e in particolare se, oltre alla lettera di incarico e alle altre formalità, sia necessaria una preventiva comunicazione al centro per l'impiego.



**Maurizio MOTTOLA**

COMMERCIALISTA IN TARANTO

**Condividi**

Le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale sono rapporti rientranti nella categoria delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) ex articolo 61 dlgs 276/2003 (l. Biagi) se:

- rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.), Discipline Sportive Associate (D.S.A.), riconosciute dal CONI e disciplinate dall'articolo 90 l. 289/2002;
- rese a fini istituzionali, come, per esempio, le tipiche attività di segreteria (ed escluse invece, per esempio, quelle relative all'attività commerciale, quali le attività svolte dagli addetti al bar presente nella sede sociale).

Tali collaborazioni devono essere caratterizzate da:

- assenza di vincolo di subordinazione, ovvero, nell'esempio delle attività di segreteria, assenza di attività a tempo pieno o con orario prestabilito e obbligo di presenza;
- continuità nel tempo, ovvero assenza di occasionalità nella prestazione lavorativa;
- inserimento nella organizzazione economica del committente e coordinamento con la stessa;
- assenza di natura professionale, ovvero, per esempio, di attività svolte in maniera abituale e autonomamente organizzate nei confronti di più committenti.

Ciò premesso, per instaurare una collaborazione di carattere amministrativo-gestionale, occorre innanzitutto rispettare determinati adempimenti di carattere formale e attinenti alla vita amministrativa interna della società o associazione sportiva dilettantistica, ovvero:

- delibera del Consiglio Direttivo finalizzata a individuare i collaboratori, i termini del rapporto e il relativo trattamento economico, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria desumibile dal rendiconto previsionale relativo all'anno in corso;
- redazione e sottoscrizione di un contratto da sottoporre al collaboratore mediante apposita lettera di conferimento incarico.

Oltre a tali adempimenti di carattere interno esistono ulteriori adempimenti di carattere formale consistenti in:

- comunicazione preventiva telematica al Centro per l'Impiego territorialmente competente, ex articolo 1, comma 1180, l. Finanziaria 2007;
- istituzione del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.).

La comunicazione preventiva è obbligatoria, nel caso di co.co.co amministrativo-gestionali, come stabilito dal Ministero del Lavoro attraverso la lettera Circolare n. 4726 del 14/2/2007 e la risposta fornita all'Interpello n. 22/2010.

L'istituzione del L.U.L. è obbligatoria, sempre nel caso di co.co.co. amministrativo-gestionali, come stabilito dal Ministero del Lavoro attraverso il Vademecum del 5/12/2008 e la risposta fornita all'Interpello n. 22/2010.

\* \* \*

Sul tema relativo all'inquadramento degli istruttori e dei collaboratori sportivi si invita anche alla lettura dei contenuti che hanno costituito oggetto della relazione [Inquadramento degli istruttori e collaboratori nello sport](#), in Newsletter Fiscosport n. 19/2014.

### L'articolo è stato ispirato da...

utente Fiscosport n° 6519 - prov. di Firenze (FI)



#### **COLLABORATORE AMMINISTRATIVO GESTIONALE**

BUONASERA, NON MI E' CHIARO QUALE DEVE ESSERE L'ITER PER UNA COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO GESTIONALE. OLTRE ALLA LETTERA DI INCARICO, E ALLE ALTRE FORMALITA' E' NECESSARIA UNA PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO? RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER LA RISPOSTA DANIELA

\*\*\*\*\*

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015

#### **TASSAZIONE DEI REDDITI DA PRESTAZIONI SPORTIVE - Risposta al Quesito dell'Utente n. 19249**

Una a.s.d. chiede quali siano gli adempimenti fiscali da assolvere nel caso in cui gli istruttori, che prestano attività sportiva presso la a.s.d. medesima, superino il limite di € 7.500,00 annuali, in particolare quale ritenuta si debba applicare, con quale codice tributo debba essere versata, e se si debbano fare certificazioni particolari e/o indicare gli importi nella dichiarazione dei redditi.



Maurizio MOTTOLA

COMMERCIALISTA IN TARANTO

#### **Condividi**

Nel rinviare l'utente alla lettura della [Newsletter Fiscosport n. 8/2014](#), interamente dedicata all'inquadramento dei collaboratori e degli istruttori nello sport, si riepilogano di seguito gli adempimenti obbligatori di carattere fiscale (formali e sostanziali) da ottemperare nell'ipotesi prospettata nel quesito.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera m) e 69, comma 2 del dpr 917/1986 - TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive e che sia riconosciuto dal CONI:

1. non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito, se di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 7.500,00;
2. scontano una ritenuta IRPEF, a titolo di imposta e pari al 23%, sull'ammontare dei compensi superiori alla soglia pari a euro 7.500,00, se di ammontare complessivo annuo superiore a euro 7.500,00 ma non superiore a euro 28.158,28;



3. scontano una ritenuta IRPEF, a titolo di acconto e pari al 23%, sull'ammontare dei compensi superiori alla soglia pari a euro 7.500,00, se di ammontare complessivo annuo superiore a euro 28.158,28.

Nelle ipotesi 2. e 3. di cui sopra, alle ritenute IRPEF, devono essere aggiunte:

- l'addizionale Regionale di compartecipazione IRPEF;
- l'addizionale Comunale di compartecipazione IRPEF.

Al fine di individuare le aliquote da applicare per il calcolo delle addizionali di cui sopra, occorre fare riferimento alle delibere adottate dalla Regione e dal Comune nei quali il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale.

Il versamento delle ritenute e delle addizionali, trattenute dal compenso lordo dovuto all'istruttore, deve essere effettuato a cura del sodalizio sportivo (sostituto di imposta) attraverso modello di pagamento unificato F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- RITENUTA IRPEF: 1040;
- ADDIZIONALE REGIONALE: 3802;
- ADDIZIONALE COMUNALE: 3816.

Le dichiarazioni, le ricevute e le certificazioni da emettere a cura del percipiente e del sostituto sono le stesse indipendentemente dall'ammontare (singolo o complessivo) dei compensi erogati.

A tale proposito il 2015 si apre con una grande novità in materia, ovvero la Certificazione Unica (CU) che i sostituti di imposta dovranno rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta. La CU sostituisce non solo il CUD con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione da rilasciare "in forma libera" a cura del sostituto d'imposta relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta. Dal 2015 i certificati relativi alle ritenute fiscali per lavoro dipendente e autonomo dovranno essere conformi ai nuovi modelli approvati e pubblicati dall'Agenzia delle Entrate. Dopodiché dovranno essere inviati telematicamente, sempre all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, su tracciato conforme a quello approvato dal Ministero delle Finanze. I sostituti infine dovranno comunicare all'Amministrazione Finanziaria tutti i compensi erogati e le ritenute effettuate, indipendentemente dall'ammontare complessivo degli stessi, attraverso modello 770.

Per quanto attiene infine agli obblighi dichiarativi in capo ai percettori:

- nelle ipotesi 1. e 2. di cui sopra e in assenza di ulteriori redditi, il percettore non sarebbe obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi;
- nella ipotesi 3. di cui sopra, il percettore sarebbe tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, esclusivamente attraverso il modello Unico, indicando i compensi sportivi nel quadro RL-altri redditi-sez. II B.

Si presti attenzione al fatto che, nell'ipotesi 2., sebbene i redditi sportivi siano assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e quindi definitiva, in caso di presenza di ulteriori redditi i compensi sportivi concorrono a formare la base imponibile ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni IRPEF.

### **L'articolo è stato ispirato da...**

utente Fiscospport n° 19249 - prov. di Monza-Brianza (MB)



**redditi da prestazioni sportive - tassazione**

Buongiorno siamo una ASD, in merito a quanto in oggetto Vi chiedo cortesemente se potete confermarci quali sono gli adempimenti fiscali che dobbiamo assolvere nel caso in cui gli istruttori, che prestano attività sportiva presso di noi, superino il limite di € 7.500,00 annuali. Quale ritenuta dobbiamo applicare? con quale codice tributo dobbiamo versarla? dobbiamo fare delle certificazioni particolari e/o indicare gli importi nella dichiarazione dei redditi? Grazie mille. Cordiali saluti.

\*\*\*\*\*

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015

## **CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE - Risposta al Quesito dell'Utente n. 19388**

Una ASD in regime di 398/91 ha concordato con uno sponsor l'acquisto di vestiario sportivo. La fatturazione del materiale avverrà direttamente tra lo sponsor e la ditta fornitrice il vestiario. Si chiede di conoscere se occorre comunque stipulare un contratto tra la ASD e lo sponsor e, se sì, se sia possibile avere una guida sui dati da inserire nel contratto. Inoltre si desidera sapere se la spesa sostenuta dallo sponsor possa o meno concorrere a determinare la soglia (o plafond) di euro 250mila.



Maurizio MOTTOLA

COMMERCIALISTA IN TARANTO

### **Condividi**

La fattispecie prospettata dall'utente sembrerebbe rappresentare una tipica forma di "sponsorizzazione tecnica" in ambito sportivo. Utilizziamo il condizionale in quanto dalla lettura del quesito non è specificato il tipo di abbigliamento, se sull'abbigliamento viene posto un segno distintivo dello sponsor, di quale segno trattasi e che tipo/frequenza/durata di esposizione viene fornita allo stesso.

In generale per "sponsorizzazione tecnica" si intende una attività promozionale caratterizzata da una stabile connessione tra lo sponsor (nel quesito, il soggetto che acquista l'abbigliamento dalla ditta fornitrice per poi cederlo al sodalizio sportivo) e lo sponsee (nel quesito, l'asd in regime ex l. 398/91).

La stabile connessione tra le parti si realizza mediante apposizione sull'abbigliamento sportivo di un segno distintivo dello sponsor, con eventuale abbinamento, ovvero mediante la modifica della denominazione del sodalizio sportivo (affiancandola o sostituendola con la denominazione dello sponsor).

La sponsorizzazione viene considerata sempre come una operazione di carattere commerciale, qualunque sia la natura giuridica dello sponsee. Il carattere commerciale deriva dal fatto che la sponsorizzazione è una operazione a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso. Lo sponsee infatti offre allo sponsor un veicolo di promozione commerciale e riceve in cambio denaro o beni in natura.

Nella fattispecie in questione l'asd riceve l'abbigliamento sportivo in cambio della prestazione offerta e deve pertanto emettere fattura nei confronti dello sponsor. Per le ragioni già descritte non è tuttavia possibile fornire una risposta puntuale circa il corrispettivo da esporre in fattura, non disponendo di informazioni precise relative alla tipologia di abbigliamento ricevuto e alla promozione commerciale offerta. Tale corrispettivo genera imponibile fiscale ai fini delle imposte sul reddito oltre che ai fini IVA. Trattandosi di proventi commerciali essi saranno

rilevanti ai fini del computo del plafond pari a euro 250mila, previsto come requisito oggettivo richiesto per l'applicazione del regime agevolativo di cui alla l. 398/91.

Per quanto attiene agli aspetti formali, si ritiene che la forma scritta del contratto di sponsorizzazione sia necessaria ai fini probatori, giuridici e fiscali, quantunque essa non sia prescritta dalla legge ad substantiam (ovvero a pena di nullità). Sarà quindi sufficiente redigere una scrittura privata non autenticata e soggetta a imposta di registro in caso d'uso e in misura fissa pari a euro 200.

La scrittura dovrebbe contenere almeno le clausole a disciplina dei seguenti aspetti di carattere generale:

- precisa individuazione delle parti;
- puntuale descrizione dell'oggetto del contratto;
- corrispettivo economico;
- modalità di erogazione del corrispettivo;
- durata e rinnovo del contratto;
- modalità di risoluzione delle controversie.

Oltre a tali aspetti di carattere generale si dovrebbero poi disciplinare i seguenti aspetti di natura specifica:

- diritto di esclusiva;
- patto di non concorrenza;
- diritto di utilizzo delle riprese televisive;
- risoluzione del contratto per inadempimento;
- risarcimento dei danni eventuali.

### **L'articolo è stato ispirato da...**

utente Fiscosport n° 19388 - prov. di Ancona (AN)



### **contratti di sponsorizzazione.**

Una ASD in regime di 398/91, ha concordato con uno sponsor l'acquisto di vestiario sportivo. La fatturazione del materiale avverrà direttamente tra lo sponsor e la ditta fornitrice il vestiario. Si chiede di conoscere se occorre comunque stipulare un contratto tra la ASD e lo sponsor e, se sì, è possibile avere una guida sui dati da inserire nel contratto? Inoltre vorrei sapere se la spesa sostenuta dallo sponsor possa o meno concorrere a determinare la soglia (o plafond) di euro 250mila.

## **LEGGE 398/91 E ATTIVITA' COMMERCIALE - Risposta al Quesito dell'Utente n. 16850**

La forfettizzazione del reddito al 3% per le ssd/asd in regime ex legge 398/91 vale anche per le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali: sul punto la risoluzione 38/e del 2010, nel rispondere a un quesito in merito alle prestazioni relative al bagno turno o all'idromassaggio, ha negato la possibilità di considerare tale reddito come 'attività commerciale connessa agli scopi istituzionali' e quindi soggetto alle normali norme sul reddito di impresa sia ai fini Ires che ai fini Iva. Si chiede un parere se l'attività di vendita al dettaglio di ARTICOLI SPORTIVI da parte di una ssd/asd ai propri associati e frequentatori (soggetti di cui all'articolo 148 del T.U.I.R.) possa essere ricompresa nella forfettizzazione del reddito dello stesso ente, nel caso di vendita a soggetti terzi l'attività sarà considerata commerciale a tutti

gli effetti; e per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande (bar interno al circolo) sempre agli associati e/o frequentatori.



**Maurizio MOTTOLA**

COMMERCIALISTA IN TARANTO

## Condividi

Si premette che nella formulazione del quesito non è meglio specificata dall'utente la natura giuridica del sodalizio sportivo e la modalità attraverso cui sarebbero gestite le attività di vendita di articoli sportivi e di somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò premesso, con riferimento agli enti non commerciali di tipo associativo (come la a.s.d.) e dal punto di vista tributario, tra le attività che sono considerate in ogni caso commerciali, sia per esclusione da specifiche agevolazioni sia perché esplicitamente previste dall'art. 148, comma 4, del T.U.I.R. e dall'art. 4, co. 4 e 5, d.p.r. 633/1972, sono comprese:

- la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (ad es., vendita di articoli sportivi);
- la somministrazione di alimenti e bevande, di pasti, la gestione di mense e di spacci interni.

In caso di svolgimento di tali attività è dunque previsto l'assoggettamento delle relative operazioni ad IVA e dei relativi redditi a IRES, l'obbligo di emissione di fattura ovvero, verificandosene i presupposti, di scontrino e/o ricevuta fiscale (ad eccezione delle associazioni che hanno optato per il regime agevolato ex l. n. 398/91) e l'obbligo di tenuta della contabilità prevista dalla normativa fiscale (ordinaria, semplificata o forfettaria in relazione alle dimensioni e alle opzioni effettuabili).

Importanti eccezioni sono previste dai successivi commi 5 e 6 dell'art. 148, T.U.I.R. e dal comma 6 dell'art. 4, d.p.r. n. 633/1972, a beneficio delle Associazioni di Promozione Sociale (a.p.s.) riconosciute dal Ministero dell'Interno (e quindi a favore delle a.s.d. affiliate a Enti di Promozione Sportiva), in relazione alle quali la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar o esercizi simili interni all'associazione non è considerata attività commerciale, a condizione che tali attività siano strettamente complementari agli scopi istituzionali e che siano dirette ai soli soggetti soci, associati o tesserati delle rispettive organizzazioni locali o nazionali.

Con riferimento invece alla vendita di articoli sportivi, ai sensi dell'art. 143, co. 1, T.U.I.R., non si tratta di attività commerciale quando questa può essere considerata "marginale", ovvero quando viene effettuata senza specifica organizzazione imprenditoriale e senza margine di profitto, ovvero raccogliendo gli "ordini" di un "gruppo di acquisto" formato da associati, vendendo "in nome e per conto di tali associati", al solo costo di diretta imputazione (costo di acquisto della merce ed eventuali oneri accessori).

Con riferimento agli enti commerciali (come la s.s.d.) le attività in questione devono essere sempre considerate di natura commerciale, atteso che gli stessi enti non possono assumere la forma di a.p.s. e che la "de-commercializzazione" ex art. 148, co. 3, T.U.I.R. a favore di tali soggetti si applica solo alle attività connesse agli scopi istituzionali (ovvero la promozione delle attività sportive) effettuate nei confronti di tesserati. Tutte le altre attività esercitate dalla s.s.d. assumono valenza commerciale.

Se la a.s.d./s.s.d. ha optato per il regime ex l. 398/91 e sono rispettati i requisiti previsti (tra cui il plafond pari a euro 250 mila), le attività commerciali potranno essere gestite ai sensi della legge agevolativa richiamata.

**L'articolo è stato ispirato da...**



## LEGGE 398/91 - ATTIVITA' COMMERCIALE

La forfettizzazione del reddito al 3% per le ssd/asd in regime ex legge 398/91 vale anche per le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, sul punto la risoluzione 38/e del 2010 nel rispondere ad un quesito in merito alle prestazioni relative al bagno turno o all'idromassaggio ha negato la possibilità di considerare tale reddito come 'attività commerciale connessa agli scopi istituzionali' e quindi soggetto alle normali norme sul reddito di impresa sia ai fini Ires che ai fini Iva. Si chiede un vostro parere se l'attività di vendita al dettaglio di ARTICOLI SPORTIVI da parte di una ssd/asd ai propri associati e frequentatori (soggetti di cui all'articolo 148 del tuir) possa esser ricompresa nella forfettizzazione del reddito dello stesso ente, nel caso di vendita a soggetti terzi l'attività sarà considerata commerciale a tutti gli effetti; e per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande (bar interno al circolo) sempre agli associati e/o frequentatori? si ringrazia cordialmente michele leonardi

\*\*\*\*\*

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2015

## VERIFICHE SIAE - Risposta al Quesito dell'Utente n. 19430

Si chiede se sia corretto da parte della SIAE la richiesta dell'estratto conto del c/c bancario di una a.s.d. oltre ai documenti relativi alla costituzione, alle iscrizioni varie, alle copie dei registri IVA, delle fatture e dei versamenti.



Giancarlo ROMITI

COMMERCIALISTA IN RAPALLO

**Condividi**

Le attività ispettive, di accesso e di verifica sono regolamentate, ai fini imposte dirette, dall'art 32 DPR 600/73 e, ai fini Iva, dagli artt. 51 e 52 DPR 633/72. Le disposizioni ivi contenute stabiliscono, tra l'altro, che l'acquisizione dei documenti bancari debba avvenire previa autorizzazione della Direzione Regionale o del comandante di zona per la GdF.

Come si evince dal tenore letterale della norma, il "nulla osta" preventivo parrebbe essere sempre obbligatorio indipendentemente dalla tipologia del controllo e dalla natura giuridica del contribuente.

Tuttavia, essendo la documentazione bancaria parte integrante della contabilità del soggetto verificato, in considerazione anche del fatto che un'indagine di tale tipo è uno degli strumenti utili, previsti dal legislatore, a reprimere il fenomeno dell'evasione, l'operatività dei verificatori non deve/dovrebbe essere ostacolata da tale formalismo.

Pertanto nella realtà, ai fini dell'accertamento, l'Ufficio può/potrebbe poter utilizzare i dati scaturenti dai conti correnti bancari anche laddove la documentazione sia stata acquisita direttamente nel corso dell'accesso oppure consegnata spontaneamente dal contribuente e, per eventuali irregolarità, al soggetto controllato non è assicurata alcuna forma di tutela se non in sede contenziosa.

Si evidenzia inoltre che da parecchi anni ormai la SIAE e l'Agenzia delle Entrate collaborano per l'attività ispettiva nei confronti di quelle associazioni/società sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime fiscale ex L. 398/91. Con tale accordo la SIAE agisce nella qualità di mandatario dell'Agenzia delle Entrate con sole funzioni di vigilanza e controllo e non anche impositive, la relativa convenzione, rinnovata per un decennio il 15/12/2009, decorrenza dal 1° gennaio 2010, prevede tra l'altro:

premesse (punto S):

*"... l'opportunità di affidare nuovamente alla Società italiana degli Autori ed Editori le attività di cooperazione con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti ....., nonché dell'Iva dovuta ai sensi della legge 16 dicembre 1991 n. 398 ...".*

Art 1 (oggetto):

*" c) ... il reperimento e l'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398 ..."*

Art 2 (compiti della SIAE):

*" b) attività di vigilanza, di controllo e di constatazione delle violazioni e relativa rendicontazione all'Agenzia delle Entrate".*

Art 4 (Attività di vigilanza, di controllo e constatazione delle violazioni)

*" c) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle prestazioni svolte dai soggetti che hanno optato per il regime della legge 16 dicembre 1991 n. 398".*

*" d) verifica documentale nei locali ove vengono conservati libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie".*

Per quanto precede la SIAE è dunque legittimata a richiedere copia degli estratti conto bancari al fine di constatare per esempio l'osservanza in merito alla trasparenza delle movimentazioni in contanti superiori ad € 516,46 (limite elevato dalla Legge di stabilità 2015 a € 1.000,00). Il mancato rispetto di tale soglia comporta infatti per le associazioni/società che hanno optato per le disposizioni della L. 398/91 la decadenza delle agevolazioni ivi previste e, conseguentemente, il recupero a tassazione dell'Iva detratta forfettariamente, la determinazione del reddito nei modi normali, oltre le relative sanzioni.

## **L'articolo è stato ispirato da...**

utente Fiscosport n° 19430 - prov. di Lucca (LU)



### **verifiche siae**

è corretto da parte della siae chiedere l'estratto conto del c/c bancario di una associazione s.d. oltre ai documenti relativi alla costituzione iscrizioni varie e copie reg. IVA fatture e versamenti?

\*\*\*\*\*

**GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015**

## **EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE DA A.S.D. IN S.S.D. a r.l. - Risposta al Quesito dell'Utente n. 19855**

La nostra associazione sportiva dilettantistica, in data 9/9/2014, ha deliberato in assemblea straordinaria alla presenza del notaio la trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. La trascrizione di tale modifica dell'assetto societario avviene in data 24/9/2014 presso il registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio di Bergamo. Si chiede di conoscere la decorrenza degli effetti della trasformazione e chi deve effettuare i



versamenti dell'Iva e delle imposte, nonché chi deve presentare il modello Unico e con quale periodicità e scadenza. Si precisa che l'associazione sportiva, in regime IVA da IVA fino al 30/6/2014 (esercizio sociale non coincidente con l'anno solare: 1/7/2013-30/6/2014, che non supera il limite di entrate di natura commerciale di 250.000 euro) opta per il regime fiscale di cui alla legge n. 398/91. Si chiede con quale effetto e, se possibile, se ci si può avvalere di tale regime anche per la srl sportiva.



Pietro CANTA

COMMERCIALISTA IN IMPERIA

## Condividi

La trasformazione eterogenea da associazione sportiva dilettantistica a società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2500-novies c.c., esplica i suoi effetti decorsi 60 giorni (salvo che non risulti il parere favorevole di tutti i creditori) dalla trascrizione della modifica statutaria al registro delle imprese. Per cui, nel caso in esame, la srl sportiva inizia la sua attività il 24/11/2014. Precedentemente sarà ancora la "vecchia" associazione sportiva ad operare con il regime fiscale in essere. Dal 24/11 si avrà cura di iniziare ad utilizzare il libro giornale ed effettuare tutti gli altri adempimenti in capo alla S.s.d.r.l.

Si avrà in pratica un esercizio fiscale, per quanto attiene alle imposte sui redditi, dal 1/7/2014 al 23/11/2014 che dovrà essere dichiarato dalla nuova srl sportiva (soggetto trasformato) nei termini di 9 mesi (trasformazione) su modello Unico/ENC, mentre il successivo periodo 24/11/2014-30/6/2015 sarà dichiarato su modello Unico/SC.

Ovviamente anche per il periodo d'imposta 1/7/2013-30/6/2014 si dovrà entro il 31/03/2015 inoltrare il modello Unico/ENC, a firma del nuovo legale rappresentante che avrà preso in consegna i dati dell'esercizio sociale chiuso antecedentemente alla trasformazione.

Per quanto attiene al regime fiscale IVA, siamo di fronte ad una trasformazione che mantiene invariato il soggetto giuridico (non si ha nessuna modifica del numero di partita IVA) e pertanto la dichiarazione dell'intero anno solare 2014 dovrà essere elaborata dalla nuova società sportiva dilettantistica a r.l.

Gli effetti IVA dell'opzione per la legge n. 398/91 si hanno dal 1/1/2015, avendo riguardo al periodo d'imposta 1/7/2013-30/6/2014 per la determinazione del limite dei ricavi per l'accesso al regime (250.000 euro, con eventuale ragguaglio ad anno se l'associazione si fosse costituita da meno di 365 giorni) e con effetto dal periodo 1/7/2014-30/6/2015 per l'applicazione del regime 398 ai fini delle imposte sui redditi.

Quanto ai versamenti IVA, la nuova srl sportiva effettuerà il versamento del 4<sup>^</sup> trimestre per intero in quanto applica ancora il regime IVA da IVA fino al 31/12/2014, mentre in forza dell'opzione presentata (meglio se nei termini "reddituiali" del 30/6/2014 o in quelli IVA del 31/12/2014, ma vale a tutti gli effetti il "comportamento concludente" correttamente tenuto) dal 1/1/2015 può usufruire del regime forfetario ex lege 398/91, con abbattimento IVA del 50% sia per le prestazioni pubblicitarie che per quelle di sponsorizzazione (fino al 12/12/2014 l'abbattimento era del 10% - valore modificato dal D.Lgs. 175/2014).

Per un approfondimento sul tema della trasformazione si rinvia anche alla [Newsletter Fiscosport 5/2014 - Monotematica del 27 febbraio 2014: TRASFORMAZIONE ASD-SSD](#)

**L'articolo è stato ispirato da...**

utente Fiscosport n° 19855



### **EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE DA A.S.D. IN S.S.D. a r.l.**

La nostra associazione sportiva dilettantistica, in data 9/9/2014, ha deliberato in assemblea straordinaria alla presenza del notaio la trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. La trascrizione di tale modifica dell'assetto societario avviene in data 25/9/2014 presso il registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio di Bergamo. Si chiede di conoscere la decorrenza degli effetti della trasformazione e chi deve effettuare i versamenti dell'Iva e delle imposte, nonché chi deve presentare il modello Unico e con quale periodicità e scadenza. Si precisa che l'associazione sportiva, in regime IVA da IVA fino al 30/6/2014 (esercizio sociale non coincidente con l'anno solare: 1/7/2013-30/6/2014, che non supera il limite di entrate di natura commerciale di 250.000 euro) opta per il regime fiscale di cui alla legge n. 398/91. Si chiede con quale effetto e, se possibile, se ci si può avvalere di tale regime anche per la srl sportiva.